



COMUNE DI LA LOGGIA
Provincia di Torino

Servizio Vigilanza Urbana

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI PRESSO AREE
COMUNALI**



Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 44 in data 4.12.2006 – esecutivo in data 17.12.2006

INDICE

TITOLO I Parchi divertimenti

- Art. 1 Finalità
- Art.2 - Elenco aree calendario annuale
- Art.3 - classificazione delle attrazioni
- Art.4 - criteri e modalità di presentazione della domanda
- Art.5 - commissione comunale di vigilanza
- Art. 6 -Istruttoria
- Art. 7 - Criteri e modalità di assegnazione delle aree
- Art. 8 - graduatorie e punteggi
- Art.9 - Anzianità di frequenza
- Art.10 - prescrizioni per l'installazione
- Art.11 - attività complementari
- Art.12 - divieto di sub concessione
- Art.13 - rappresentanza
- Art.14 - subentri
- Art.15 - sostituzione dell'attrazione, rinunce e cambi
- Art.16 - Concessioni a società
- Art.17 - aree disponibili per sosta veicoli vari
- Art.18- installazione attrazioni dello spettacolo viaggiante – limitazioni

TITOLO II Installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazione

- Art.19- presentazione delle domande PER SINGOLE ATTRAZIONI
- Art. 20- aree di concessione

TITOLO III

Circhi equestri

Art. 21 - disposizioni generali

Art. 22 - concessione aree

Art. 23 - presentazione delle domande

Art. 24 - istruttoria delle domande

Art. 25- quota cauzionale ed indicazioni obbligatorie

ART. 26 – ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

Art. 27 - obblighi relativi all'espletamento dell'attività

Art. 28 - sospensione e revoca della concessione

Art. 29 -UTILIZZO degli animali

TITOLO IV Teatri viaggianti- esibizioni di auto e moto acrobatiche- balli a palchetto

Art. 30 - disposizioni generali

Art. 31 - concessione aree

Art. 32 - presentazione delle domande

Art. 33 - assegnazione dell'area

Art. 34 - istruttoria delle domande

TITOLO V Sanzioni e disposizioni finali

Art. 35 - sanzioni

Art. 36 - responsabilità civile

Art. 37 - disposizioni finali

TITOLO I Parchi divertimenti

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, descritte nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n° 337 e s.m.i, presso aree Comunali.
2. Sono considerati "spettacoli viaggianti", ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968 n° 337 e s.m.i, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, comprese le mostre faunistiche permanenti e viaggianti, ad esclusione dei concerti e degli spettacoli teatrali temporanei, ovvero i parchi permanenti.

Art.2

Elenco aree calendario annuale

1. Ai sensi degli artt. 1 e 9 della legge 18/3/1968 n° 337, il Comune di La Loggia, sentite le OO.SS dello spettacolo viaggiante, dopo aver richiesto il parere all'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP, che dovrà appurare tutti requisiti dell'area stessa e, del Comando Polizia Municipale per quanto concerne la viabilità, delibera entro il mese di ottobre l'elenco ed il calendario delle aree cittadine disponibili nell'anno successivo per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi e simili, eventuali aggiunte o modificazioni che si dovessero rendere necessarie durante l'arco dell'anno saranno deliberate entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo.
2. In mancanza di rinnovo della deliberazione si intende rinnovata la delibera dell'anno precedente.
3. In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono "San Giacomo", l'area destinata alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, il numero dei posteggi è quella di Piazza Einaudi, individuata nella deliberazione della G.C n° 128 del 29 giugno 1999 e s.m.i.

Art.3

classificazione delle attrazioni

1. le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex. Ministero del Turismo e dello Spettacolo, in base all'art. 4 della Legge 337/68, approvato con Decreti Interministeriali del 23/4/1969, 22/7/1981; 10/1/1985, 1/6/1989, 23/7/1997 e s.m.i, ed accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse nell'ambito di ogni raggruppamento.
2. Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (*pugnometri, apparecchio forza muscolare, oroscopi, calciometri, pesca verticale, soggetti a dondolo.....*), non sono soggette a particolari limitazioni quantitative (compatibilmente con lo spazio disponibile) e non danno luogo a diritti di sorta. Solo agli esercenti, già in possesso dell'autorizzazione per installare medie o grandi attrazioni sull'area del parco divertimenti è data facoltà di installarle nell'area adiacente la propria attrazione, sempre che non creino intralcio per la pubblica incolumità, non invadano l'area concessa al vicino e non ostacolino l'accesso e la visibilità alle attrazioni adiacenti. L'ingombro massimo consentito per dette attrazioni viene fissato in mq. 1,50. Si precisa che il titolare di dette attrazioni deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

Art.4

criteri e modalità di presentazione della domanda

1. Gli esercenti di imprese di spettacoli viaggianti che intendano installare le loro attrazione su aree comunali di cui al precedente art. 2, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono “San Giacomo”, nonché in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere istanza al signor Sindaco, di norma, **entro e non oltre 60 gg prima del periodo previsto per l’installazione delle attrezzature.**
2. I richiedenti dovranno essere muniti della prescritta licenza d’esercizio;
3. Nella domanda essi dovranno specificare quanto segue:
 - Generalità complete del titolare/legale rappresentante in caso di società
 - generalità complete del componente il proprio nucleo familiare/dipendente regolarmente assunto ovvero da persona designata dai soci, in caso di società, in possesso dei requisiti tecnico professionali, qualora l’attrazione non venga gestita direttamente dal titolare medesimo
 - Numero di codice fiscale/partita IVA
 - Residenza ed altro eventuale recapito
 - Precisa denominazione dell’attrazione, dimensioni (*per tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende installare*)
 - Dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane-abitazioni per cui si richiede l’autorizzazione alla sosta
4. Prima della installazione delle attrazioni, dovrà essere prodotta presso l’Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune la seguente documentazione:
 - Licenza di esercizio per spettacoli viaggianti in originale
 - Ricevuta di pagamento dei diritti S.I.A.E, solo per le attrazioni che utilizzano mezzi sonori
 - N° 1 marca da bollo nell’importo pari a €14,62 (o equivalente in caso di successivi adeguamenti dell’importo)
 - Polizza di copertura assicurativa
 - Indicazione del tipo, numero di targa e le misure del/dei mezzo/i per il quale chiede l’autorizzazione alla sosta.
5. all’atto del sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza di cui agli artt. 141,141 bis, e 142 del R.D 6/(5/1940 n° 635, la domanda dovrà essere integrata con la seguente documentazione:
 - Relazione di regolare montaggio delle strutture e di idoneità degli impianti elettrici, a firma di tecnico abilitato prevista dal Dal Decreto del Ministro dell’Interno 19/8/1996
 - Nomina responsabile della sicurezza dell’area di installazione delle attrazioni
6. le decisioni sulle domande saranno comunicate agli interessati almeno 20 gg prima della data di inizio della manifestazione, fiera, sagra

Art.5 **commissione comunale di vigilanza**

1. La commissione Comunale di Vigilanza è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è formata dai seguenti altri componenti:
 - a) Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune o suo delegato
 - b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
 - c) Rappresentante dell’A.S.L 8 Servizio Igiene Pubblica o suo delegato
 - d)** Rappresentante dell’associazione di categoria, se richiesto dal concessionario
 - e) Tecnico abilitato degli impianti elettrici, incaricato dal Comune
 - f) Comandante Provinciale dei VV.FF o suo delegato

Art. 6

Istruttoria

L'Istruttoria delle domande è affidata all'Ufficio di Polizia Amministrativa che ne riferirà al Sindaco

Art. 7

Criteri e modalità di assegnazione delle aree

1. L'Ufficio preposto nell'esaminare le domande, terrà conto dei seguenti requisiti in ordine di priorità:
 - a) anzianità di frequenza alla manifestazione con la stessa attrazione o con altra (ottenuta attraverso la concessione di cambio di mestiere)
 - b) anzianità di domanda continuativa con il medesimo tipo di attrazione (l'interruzione della domanda per più di anni UNO comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito)
 - c) maggiore anzianità di mestiere rilevabile, per ogni attrazione, dall'eventuale documentazione prodotta dall'esercente;
 - d) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, rilevabile dall'eventuale documentazione prodotta dall'esercente;
 - e) dal numero di T.F riportato sul Nulla Osta Ministeriale
 - f) eventuale residenza nel Comune
2. la concessione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq 3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente comma 1 lettera a), ma inserite in apposita graduatoria di presenza alla manifestazione
3. il requisito di cui al comma 1 lettera a) ha la prevalenza assoluta rispetto ai successivi
4. le società comunque costituite, possono accedere alla formazione dei parchi in base ai criteri suesposti, per le stesse non è consentita l'acquisizione di diritti maturati da persona fisica né la concessione a persona fisica dei diritti maturati dalla società stessa.
5. nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico del parco dichiara di non potere/volere più partecipare alla manifestazione o per ingiustificati motivi, lo spazio riservato nella planimetria del parco a tale attrazione, potrà essere concesso ad altro titolare di attrazione, osservando i criteri previsti nell'ordine prioritario dalla lettera b) alla lettera e), l'installazione concretizzerà anzianità di frequenza alla manifestazione, con conseguente acquisizione di punteggio di cui alla lettera a) successivo articolo 8, tenuto conto delle dimensioni di ingombro che dovranno essere compatibili con l'area a disposizione.

Art. 8

graduatorie e punteggi

Ad ogni esercente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli del presente regolamento, viene attribuita per ogni attrazione e per ogni singola manifestazione, fiera, sagrala posizione in graduatoria in base all'assegnazione dei seguenti punteggi:

- a) anzianità di frequenza alla manifestazione con la stessa attrazione o con altra (ottenuta attraverso la concessione di cambio di mestiere) – **punti 5**
- b) per ciascun anno di anzianità di domanda continuativa con il medesimo tipo di attrazione (l'interruzione della domanda per più di anni UNO comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito) – **punti 2**
- c) per ciascun anno di anzianità di mestiere rilevabile, per ogni attrazione, dall'eventuale documentazione prodotta dall'esercente – **punti 0,50**
- d) per ciascun anno di anzianità di appartenenza alla categoria, rilevabile dall'eventuale documentazione prodotta dall'esercente; – **punti 0,25**
- e) per ciascun anno di anzianità di residenza nel Comune – **punti 0,20**

la somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria, vengono fatti salvi i diritti acquisiti prima della entrata in vigore del presente Regolamento.

La graduatoria viene pubblicata annualmente all'Albo Pretorio, almeno gg 20 prima dell'installazione delle attrazioni del parco dei divertimenti, consultabile successivamente alla sua pubblicazione presso gli uffici di Polizia Amministrativa del Comune.

Art.9 Anzianità di frequenza

1. L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare diretta concorrenza alle altre attrazioni del parco.

2. In caso di decesso del titolare o di sua invalidità al lavoro o di raggiunti limiti di età pensionabile, l'anzianità viene riconosciuta ai suoi famigliari conviventi e cooperanti da almeno tre anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

3. L'anzianità di frequenza deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza per **un solo anno** se giustificata da seri motivi, valutabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e, preventivamente comunicata al Comune,

Art.10 prescrizioni per l'installazione

Il concessionario deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- b) iniziare l'attività nel giorno e ora prevista
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari stabiliti
- e) evitare l'uso di apparecchi sonori per la diffusione di musica, oltre i limiti consentiti dalle norme vigenti

In caso di inottemperanza alle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal parco divertimenti ed escluso da altre concessioni nelle aree comunali per un periodo di anni TRE.

Art.11 attività complementari

1. Esclusivamente nell'ambito della manifestazione del Santo Patrono, può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare "attività complementari", nel rispetto della composizione del parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.
2. Sono considerate attività complementari i banchi dolci, i banchi di zucchero filato, pop corn, e banchi per la somministrazione di alimenti e bevande particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
3. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
4. i titolari delle attività complementari dovranno produrre, in allegato alla domanda, copia dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza

Art.12 divieto di sub concessione

1. il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale è stata richiesta ed ottenuta la concessione medesima.
2. è vietata ogni forma di sub-concessione

3. in caso di infrazione sarà revocata la concessione e tanto il concessionario quanto il sub-concessionario saranno esclusi per anni TRE dalla manifestazione

Art.13 rappresentanza

1. il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente, nella conduzione dell'attrazione egli può essere coadiuvato da componenti il proprio nucleo familiare o da dipendenti regolarmente assunti, fatto presente che deve essere impiegato comunque un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.
2. per le società legalmente costituite, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
3. nel caso di trasferimento d'azienda, in precedenza legalmente costituita, al subentrante, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome dell'azienda stessa, fermo il disposto degli articoli precedenti.

Art.14 subentri

1. l'acquisizione dell'azienda, per atto tra vivi purchè adeguatamente documentato, dà luogo al riconoscimento del punteggio di cui al precedente art. 8.
2. nella successione "mortis causa" il punteggio acquisito dal titolare viene riconosciuto al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti ed ai collaterali entro il 3° grado.
3. nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto Notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che declini come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.
4. Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza d'esercizio. In questo caso al beneficiario verrà interamente riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) articolo 7
5. nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purchè munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza lettera a) articolo 7 maturata a nome dell'azienda stessa fermo restando il disposto degli articoli precedenti. L'acquirente subentrante non potrà comunque per i due anni successivi dalla data del subentro cambiare attrazione acquistata e neppure venderla a terzi. Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.
6. nel caso di scioglimento di una società, in precedenza legalmente costituita e comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, al socio rilevatorio, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della società stessa di cui alla lettera a) dell'articolo 7 e non saranno acquisiti punteggi precedenti relativi all'eventuale ditta individuale trasformatasi successivamente in società, fermo il disposto degli articoli precedenti

Art.15 sostituzione dell'attrazione, rinunce e cambi

1. Per sostituzione si intende sostituire l'attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia dell'attrazione.

2. l'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.
3. in caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma precedente, senza che via siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente verrà escluso dalla manifestazione l'anno successivo. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni 5 (cinque) anni, sempre che la richiesta pervenga al protocollo almeno 30 giorni prima della manifestazione.
4. ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione, le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione, non comporta perdita di punteggio, se eccede le misure di ingombro il punteggio acquisito relativamente al punto a) del citato articolo 8, sarà ridotto di punti 10.
5. Fermo restando che ogni sostituzione o cambio di attrazione può essere consentito solo allorquando non debbano essere escluse dal parco attrazioni già partecipanti ovvero ne impedisca o intralci il posizionamento.
6. ogni cambio, sostituzione di attrazione può essere consentito solo dopo almeno tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione.
7. nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico del parco dichiarino di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito atti vandalici per opera di terzi (debitamente documentato), o per giustificati motivi, lo spazio riservato nella planimetria del parco a tale attrazione, potrà essere concesso al titolare di attrazione, osservando i criteri previsti nell'ordine prioritario dalla lettera b) alla lettera e) citato art. 7, l'installazione occasionale non dà luogo a diritti di sorta fatta salva l'acquisizione di punteggio di cui alla lettera a) citato articolo 8.

Art.16 **Concessioni a società**

1. la richiesta di concessione di un'area da parte di una società, oltre che della documentazione di cui all'art. 4, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento.
2. il legale rappresentante della società deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge.
3. in caso di trasformazione da ditta individuale in società, questa acquisisce il punteggio del legale rappresentante, relativo alle concessioni a lui date negli anni precedenti.
4. sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci in possesso dei requisiti tecnico professionali.
5. la sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni del punteggio della società stessa né trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla società.
6. nel caso di scioglimento della società concessionaria, il punteggio acquisito, è riconosciuto all'ex socio che produca atto notarile nel quale tutti i restanti soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex società.
7. il punteggio acquisito dalla società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Art.17 **aree disponibili per sosta veicoli vari**

Premesso che la sosta delle carovane e dei carriaggi verrà autorizzata nei luoghi di volta in volta indicati dalla Pubblica Amministrazione;

Di regola, ogni esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, potrà sostare con un massimo di due unità abitative.

Non saranno consentite soste agli esercenti che risultano svolgere altrove la propria attività sul territorio comunale, anche se residenti nel Comune di La Loggia.

Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza e igiene.

La scelta del posto da occupare, sull'area individuata dall'Amministrazione Comunale, in caso di disaccordo tra gli aventi diritto, è data in via prioritaria dall'anzianità di partecipazione alla manifestazione.

Art.18

installazione attrazioni dello spettacolo viaggiante – limitazioni

Per un periodo di almeno giorni **30 (trenta)** prima dell'inizio della manifestazione del Santo Patrono, tradizionalmente organizzata sul territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante.

In deroga è consentita l'installazione fino a un massimo di due attrazioni dello spettacolo viaggiante, in occasione di manifestazioni fieristiche e/o eventi culturali/ricreativi organizzati/patrocinati dal Comune di La Loggia.

TITOLO II

Installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazione

Art.19

presentazione delle domande PER SINGOLE ATTRAZIONI

1. la domanda deve essere presentata dagli esercenti, **previamente informati dell'evento dall'Amministrazione Comunale**, almeno 30 giorni prima del periodo prescelto, con le modalità di cui all'art. 4 citato regolamento, in luogo della convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza, il titolare dell'attrazione dovrà autocertificare il regolare montaggio delle strutture e l' idoneità degli impianti elettrici ;
2. l'accettazione della domanda è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la presenza sull'area delle attrazioni non concretizza titolo di anzianità;
3. I richiedenti dovranno essere muniti della prescritta licenza d'esercizio;
4. Nella domanda essi dovranno specificare quanto segue:
 - Generalità complete del titolare/legale rappresentante in caso di società
 - Numero di codice fiscale/Partita Iva
 - Residenza ed altro eventuale recapito
 - Precisa denominazione dell'attrazione e dimensione (*per tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende installare*)
 - Dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane-abitazioni per cui si richiede l'autorizzazione alla sosta
5. Prima della installazione delle attrazioni, dovrà essere prodotta presso l'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune la seguente documentazione:
 - Licenza di esercizio per spettacoli viaggianti in originale
 - Ricevuta di pagamento dei diritti S.I.A.E, solo per le attrazioni che utilizzano mezzi sonori
 - N° 1 marca da bollo nell'importo pari a €14,62 (o equivalente in caso di successivi adeguamenti dell'importo)
 - Polizza di copertura assicurativa
 - in luogo della convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza, il titolare dell'attrazione dovrà autocertificare il regolare montaggio delle strutture e l' idoneità degli impianti elettrici .

Art. 20
aree di concessione

- L'individuazione dell'area per piccoli complessi di attrazioni e/o singola attrazione può essere disposta dall'Amministrazione Comunale in area diversa da quella destinata ai festeggiamenti del Santo Patrono "San Giacomo".

TITOLO III Circhi equestri

Art. 21
disposizioni generali

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L. 337/68, dalle circolari ministeriale n. 4 del 4.6.1986 e del 27.9.1989 n. 4803/Tb30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22
concessione aree

In attesa di individuazione di apposita area, l'esercizio di attività circensi potrà essere assentito sulla comunale piazza Einaudi, fermo restando la limitazione dei trenta giorni antecedenti l'allestimento del luna Park in occasione del Santo Patrono.

Art. 23
presentazione delle domande

1. la domanda per poter gestire le attività di circhi equestri, dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale, pena l'esclusione, dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso, per il primo semestre dell'anno successivo e dal 1 luglio al 31 dicembre dell'anno in corso, per il secondo semestre dell'anno successivo.
2. per la data dell'istanza fa fede la data del timbro postale o dell'ufficio comunale competente. Nella domanda redatta in carta da bollo, pena l'esclusione, i richiedenti dovranno indicare:
 - a) generalità e domicilio del richiedente, recapito postale e numero di utenza telefonica;
 - b) periodo di tempo per cui è richiesta la concessione;
 - c) codice fiscale e partita IVA
 - d) la superficie occorrente alla collocazione delle strutture, comprensiva del tendone, stend per gli animali, attrezzature di supporto, carriaggi e roulottes.
3. Le domande saranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione, all'uopo fa fede la data del timbro postale di spedizione.
- 4: alla domanda dovrà essere allegata copia autentica delle autorizzazioni di esercizio rilasciate dal Comune di residenza
5. sulla domanda dovranno essere indicati il giorno in cui le attrezzature e gli impianti saranno ispezionabili

Art. 24
istruttoria delle domande

L'Ufficio competente predispose le domande pervenute in ordine alla loro presentazione (rilevata dalla data del timbro postale di spedizione).

L'Amministrazione Comunale comunicherà con congruo anticipo l'esito delle istanze.

Art.25
quota cauzionale ed indicazioni obbligatorie

Ogni singolo concessionario è tenuto al versamento di una quota cauzionale a garanzia dell'amministrazione nel caso di manomissioni/danneggiamenti e, in particolare, di mancata nettezza del suolo pubblico al momento del montaggio/smontaggio dell'attrazione.

Tale quota viene fissata in € 500,00 esclusivamente per i circhi, cauzione che verrà restituita, successivamente all'accertamento della Polizia Municipale e dell'Ufficio Ambiente sul rispetto di quanto sopra richiamato, con successivo provvedimento liquidativi emesso dal Responsabile della Polizia Municipale.

La cauzione dovrà essere versata direttamente per contanti dall'esercente presso l'Istituto Bancario sede di Tesoreria del Comune di La Loggia.

Art. 26
adempimenti del richiedente ,

Entro 15 gg dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza, il richiedente dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. La mancata risposta sarà considerata rinuncia.

Entro 7 gg dall'accettazione, il richiedente dovrà versare la cauzione fissata dall'Amministrazione Comunale, con le modalità indicate dal precedente art. 25 e presentare i seguenti documenti:

1. copia autentica dell'autorizzazione all'esercizio delle attività circensi, valida per il periodo in corso;
2. planimetria delle strutture e relazione precisante la disposizione dei posti, delle uscite, dall'accesso e dei corridoi di passaggio in conformità alle norme di sicurezza a a firma di tecnico iscritto all'Albo;
3. collaudo statico delle tribune con relazione tecnica a firma di tecnico abilitato;
4. schema degli impianti elettrici con ubicazione del gruppo elettrogeno e delle luci di sicurezza, corredato di certificato di prova dell'impianto e di conformità dello stesso alle norme CEI redato da tecnico qualificato
5. certificato ignifugo del tendone
6. polizza assicurativa

per il mancato invio di uno dei documenti richiesti, il concessionario sarà ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti.

La procedura di verifica delle condizioni di agibilità delle strutture verrà attivata dalla Competenze Commissione Comunale di Vigilanza ad eccezione di quelle strutture con capienza inferiore ai 200 posti nel qual caso il controllo verrà effettuato da personale dell'ufficio Tecnico dell'Ente, sulla base della propria organizzazione interna

Art. 27
obblighi relativi all'espletamento dell'attività

Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.

L'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.

Non potrà essere effettuata alcuna occupazione, senza la preventiva concessione.

Lo spazio assegnato non potrà essere sub concesso ad altra organizzazione circense.

Al termine della installazione di tutte le strutture, il titolare dovrà far verificare da un tecnico abilitato, l'idoneità delle stesse, previo rilascio del collaudo di perfetto montaggio unitamente alla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Art. 28
sospensione e revoca della concessione

L'amministrazione comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il circo al momento della installazione non sia conforme a quanto dichiarato nella istanza o non venga rilasciato il certificato di agibilità da parte degli organi preposti.

L'amministrazione comunale potrà sospendere o revocare, per motivi di pubblico interesse, in ogni momento, la concessione senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre potrà in qualsiasi momento, sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza ai regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico sanitario impartite dall'A.S.L e di tutte le altre disposizioni che l'Amministrazione Comunale

Art. 29
UTILIZZO degli animali

1. È vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contenga, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

2. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per una intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento ed eventualmente dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO IV Teatri viaggianti- esibizioni di auto e moto acrobatiche- balli a palchetto
--

Art. 30
disposizioni generali

Sono definite attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle indicate nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337 del 18.6.1968

Art. 31
concessione aree

La concessione delle aree per l'attività di cui al precedente articolo è rilasciata dall'Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68, ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi/Regolamenti vigenti e dagli eventuali oneri relativi.

Art. 32
presentazione delle domande

Valgono le stesse procedure e modalità come previste per i circhi equestri e dovranno contenere, pena il non accoglimento dell'istanza:

1. complete generalità (denominazione della ditta o società)
2. residenza e recapito telefonico
3. codice fiscale, partita IVA, iscrizione al registro delle imprese

4. periodo per il quale viene richiesta la concessione compreso il tempo del montaggio e smontaggio delle strutture
5. dichiarazione del possesso della licenza annuale che dovrà comunque essere presentata in caso di esito favorevole dell'istanza

Art. 33
assegnazione dell'area

Qualora venissero presentate più domande per la stessa località e per lo stesso periodo sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda.

Art. 34
istruttoria delle domande

L'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato, con congruo anticipo, l'esito dell'istanza a mezzo raccomandata.

In caso di esito positivo l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento, l'eventuale rinuncia.

Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni dell'impianto siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione.

TITOLO V Sanzioni e disposizioni finali
--

Art. 35
sanzioni

Gli esercenti delle attività disciplinate nel presente regolamento, sono tenuti al rispetto del medesimo in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione della manifestazione.

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 18/08/2000, n. 267 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal €25,00 a €500,00.

La inadempienza alle norme del presente Regolamento potrà comportare, a seconda della gravità, la sospensione temporanea o la revoca immediata della concessione in atto, l'incameramento totale della cauzione quando dovuta e, per quelle che rivestono particolari gravità, l'esclusione dalle manifestazioni future.

Inoltre se a causa di tali inadempienze l'Amministrazione dovesse sostenere delle spese procederà ad ogni azione per la riscossione di quanto dovuto, incamerando eventualmente in parte o totalmente la cauzione versata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle Leggi di carattere generale.

Art. 36
responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale.

E' fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi

Art. 37
disposizioni finali

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti lo spettacolo viaggiante ed il precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.108 del 06 ottobre 1980.